



Approvato con deliberazione n. 63/GC/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (D.ssa FRACCHIA Paola)

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMI 7 BIS E
SEGUENTI. DEL D.LGS N.163/2014, *COME INTRODOTTO
DALL'ART. 13-BIS* del D.L. n. 90/2014, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.114/2014 E PER GLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE
DALL'ART.113 D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016**

Titolo I

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMI 7 BIS E SEGUENTI. DEL D.LGS N.163/2014, *COME INTRODOTTO DALL'ART. 13-BIS* del D.L. n. 90/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 114/2014.

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie

in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - a) opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria: 2,0%.
 - b) opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria: 1,5%.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:
 - a) progetto preliminare: 20% della quota di cui al punto 2;
 - b) progetto definitivo: 15% della quota di cui al punto 2;
 - c) progetto esecutivo: 15% della quota di cui al punto 2.

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

RIPARTIZIONE DEL FONDO ⁽¹⁾										
Art. 3										
		Coefficienti di riduzione percentuali							Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione	TOTALE DELLE PRESTAZIONI
		Livelli Tecnico - progettuali			Responsabile unico	Sicurezza progettazione	D.L. – contabilità e sicurezza esecuzione	D.L. – contabilità e sicurezza esecuzione		
		Preliminare	definitivo	esecutivo						
										(1)
Lavori	prestazioni parziali	20	15	10	15	10	10	10	10	100
	Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: (Σ prestazioni parziali effettuate x (100 + Σ prestazioni parziali non effettuate)) / 100									

⁽¹⁾ Il coefficiente di riduzione percentuale risultante deve essere moltiplicato per l'aliquota corrispondente all'importo lavori di cui all'art.2. e successivamente ripartito secondo i disposti dell'art. 3, punti 1 e 4.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'incarico, ove non diversamente specificato, riguarda il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) nonché la progettazione e la direzione lavori.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue (cfr. tabella in calce al presente articolo):
 - a) il 15% al responsabile unico del procedimento
 - b) il 50% al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - c) il 15% al personale incaricato della direzione lavori, ed al coordinatore in fase di esecuzione
 - d) il 10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
 - e) il 10% ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del

responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
 - a) per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1
 - b) per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Responsabile unico del procedimento	15%
Gruppo di progettazione (D.L., contabilità, collaudo e sicurezza)	75%
Collaboratori tecnici o amministrativi (in proporzione al lavoro svolto)	10%

ART. 6- CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLA SINGOLA OPERA O LAVORO A FRONTE DI EVENTUALI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI DAL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo

ART. 7 - MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELL'INCENTIVO

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la determinazione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la liquidazione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, avviene, di norma, contestualmente all'approvazione della contabilità finale.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 8 - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

1. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

ARTICOLO 9 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione G.C. n. 054 del 27/06/2001.
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 e fino all'entrata in vigore dell'art. 93 commi 7bis e 7 ter e 7 quater del dlgs 12 aprile 2006 n. 163 3 fino all'entrata in vigore dell'art.113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50.

Titolo II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche.
2. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o regolare esecuzione. Sono ricompresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto. Sono esclusi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie, mentre per le manutenzioni straordinarie si dà luogo all' applicazione dell'incentivo in misura ridotta secondo le percentuali di seguito indicate.
3. Sono altresì esclusi dall'incentivo i lavori servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ovvero gli affidamenti diretti.

ART. 2. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA FUNZIONE TECNICA E L'INNOVAZIONE.

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura che richieda un piano di intervento e un capitolato d'appalto. Per le manutenzioni straordinarie il fondo è alimentato da una somma pari al 1,00%.
2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60%) dell'importo posta a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi.
4. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere. Il fondo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

ART. 4 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA FUNZIONE TECNICA

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui all'art.2 comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle percentuali di cui all'allegato a).

ART. 5 SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO E QUOTE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3, allegato A) nell'ambito del gruppo di lavoro, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
2. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
3. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
4. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica stabilita nell'allegato A). Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
5. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i.
6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

ART. 6 GRUPPO DI LAVORO E ATTO DI INCARICO

1. Al fine di procedere alla attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di reazione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità di collaudatore statico ove necessario è costituito un gruppo di lavoro formato ove possibile da dipendenti dell'ente.
2. La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità della spesa. La composizione è determinata dal Responsabile del servizio, o in caso di conflitto di interessi dal Segretario Comunale, su proposta del Responsabile del procedimento, con atto di affidamento. Fa sempre parte del gruppo di lavoro il RUP.
3. Per gli appalti di servizi e forniture, rientranti nel presente regolamento, al gruppo di lavoro partecipano il RUP e collaboratori interni.
4. All'interno del gruppo vengono individuata le figure necessarie tra tecnici e collaboratori amministrativi secondo compiti organizzativi professionali operativi e materiali allo scopo determinati.
5. Il gruppo di lavoro è costituito con atto dal Responsabile dell'area, o in caso di conflitto di interessi dal Segretario Comunale. In tale atto deve essere individuato quanto segue:
 - la spesa di investimento e/o servizio fornitura,
 - l'elenco dei dipendenti componenti il gruppo indicando la qualifica e le prestazioni da svolgere,
 - l'aliquota a ciascuno spettante,
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
6. Di norma l'atto di incarico precisa altresì che le aliquote del compenso inizialmente destinate ai collaboratori possono essere motivatamente ridotte od incrementate su proposta del responsabile del procedimento sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. In questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
7. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

ART. 7 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo

ART. 8 .DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1 Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- Incremento di costo dell'opera appaltata;
- Incremento dei tempi di esecuzione;

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k)$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016,
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato,
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ART. 9 ASSICURAZIONI

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione". Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 DISPOSIZIONI VARIE

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- la R.S.U,
- I dipendenti interessati dalla ripartizione del l'incentivo,
- i responsabili del servizio
- l Sindaco e tutti gli Assessori.

ART. 11 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART.12 COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti),
- funzionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato,

- Rappresentante della R.S.U,
- Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI ED OPERE

[illegible]